

Delibera n° 1722

Estratto del processo verbale della seduta del
28 novembre 2025

oggetto:

LR 80/1982, ART 3. INDIRIZZI OPERATIVI ALL'AMMINISTRATORE DEL FONDO. CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E PER LA CONVERSIONE IN SOVVENZIONE DEI FINANZIAMENTI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANTICRISI CONFLITTI E TENSIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI. AGGIORNAMENTO.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 12, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) ai sensi del quale la Regione ha attivato un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino" ai quale applicare le condizioni della Comunicazione 2022/c/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito Comunicazione, per sostenere il sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente alla situazione di emergenza;

Vista la legge regionale 7 agosto 2024, n.7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ed in particolare l'articolo 3, commi da 32 a 34, in base al quale, nel perdurare di una situazione economica sfavorevole, la Regione continua ad assicurare il sostegno fornito nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino fino al 31 dicembre 2025 anche successivamente alla scadenza del periodo di applicazione della Comunicazione, nel rispetto delle condizioni dei regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione europea o dei limiti stabiliti a titolo di «de minimis»;

Vista la legge regionale 6 agosto 2025, n.12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ed in particolare l'articolo 3, commi da 1 a 4, in base al quale, per contrastare la situazione economica sfavorevole derivante anche dalle tensioni dei sistemi commerciali nazionali e internazionali, il Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2027 nel rispetto delle condizioni dei regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione europea o dei limiti stabiliti a titolo di «de minimis» e, in considerazione dell'evoluzione della congiuntura economica, assume la denominazione di "Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali", di seguito Programma Anticrisi;

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), della predetta legge regionale 80/1982, in base al quale la Giunta regionale con propria deliberazione fornisce all'Amministratore del Fondo gli indirizzi operativi con i quali sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti consistenti nella conversione parziale in sovvenzione dei finanziamenti stessi mediante la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, ad una quota dei rientri dei finanziamenti medesimi;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020, il Fondo ha attivato nell'ambito del Programma Anticrisi specifiche tipologie di finanziamenti agevolati, alcune delle quali convertibili in sovvenzione e che la Giunta regionale, da ultimo con deliberazione 24 ottobre 2025, n. 1474, ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione di tali misure di aiuto;

Considerato che tra i precitati interventi agevolati i finanziamenti erogati dal Fondo per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale, di seguito finanziamenti per la liquidità, hanno rivestito e mantengono tuttora un ruolo determinante al fine del perseguimento degli obiettivi strategici del Programma Anticrisi;

Preso atto che i finanziamenti per la liquidità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, possono essere erogati unicamente a titolo di aiuti «de minimis»;

Ritenuto opportuno ampliare la possibilità di accesso ai finanziamenti per la liquidità e per gli investimenti anche alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, rispettivamente ai sensi del regolamento (UE) 717/2014 e del regolamento (UE) 2473/2022;

Ritenuto di prevedere, tra le tipologie di finanziamento erogabili dal Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi, i finanziamenti per l'anticipazione della liquidità aziendale per il ripristino del potenziale produttivo delle imprese del settore frutticolo nonché per spese di analisi e caratterizzazioni di oli EVO del Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto, infine, di introdurre nuovi finanziamenti per investimenti e le relative conversioni in sovvenzione concessi alle imprese del settore vitivinicolo, anche per opere di miglioramento in aree di collina vocate, e per investimenti alle imprese del settore cerealicolo legati alla produzione di farine;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 e dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12" che sostituisce integralmente l'Allegato 1 della deliberazione giuntale 24 ottobre 2025, n. 1474.

2. Di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 e dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12" che sostituisce integralmente l'Allegato 2 della deliberazione giuntale 24 ottobre 2025, n. 1474.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 e dell'articolo 3, commi da 1 a 4 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12.

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di finanziamento

La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata alla banca convenzionata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 ed è corredata:

- a) dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020;
- b) dalla documentazione fiscale attestante il fatturato globale dell'impresa riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso.

L'Amministratore del Fondo e la banca mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda.

Esperita la valutazione di merito creditizio, la banca trasmette all'Amministratore del Fondo la domanda con la documentazione ad essa allegata.

A seguito del ricevimento della documentazione di cui sopra e a conclusione positiva dell'istruttoria, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti e trasferisce alla banca la provvista necessaria alla loro erogazione.

Nel caso dei finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale e per il fabbisogno di liquidità aziendale, la natura meramente finanziaria dell'istruttoria è tale che la comunicazione bancaria di avvenuta quantificazione e concessione dei finanziamenti è da ritenersi idonea a determinare, in termini esaustivi ed equivalenti alla relazione istruttoria relativa alle altre tipologie di finanziamento, gli elementi necessari al trasferimento alla banca della provvista destinata all'erogazione dei finanziamenti medesimi. Conseguentemente, per gli stessi finanziamenti, l'Amministratore del Fondo trasferisce alla banca la provvista necessaria alla loro erogazione ricevute dalla stessa banca la domanda di finanziamento con la documentazione ad essa allegata e la comunicazione bancaria di deliberazione o valutazione favorevole alla erogazione dei finanziamenti.

I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione e sono estinti secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982.

Nel caso di finanziamenti concessi e non ancora erogati per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo alla realizzazione di progetti di sviluppo della filiera lattiero casearia, della coltura dell'olivo e della filiera della canapa di cui all'allegato 1 della delibera della Giunta regionale n. 1619 del 28 ottobre 2022, paragrafi 2, 5, e 7, a fronte della mutata composizione delle imprese aderenti ai progetti o di variazioni nella suddivisione delle spese dei progetti tra le imprese aderenti è ammessa, nel rispetto degli importi massimi concedibili per impresa e per progetto e mantenendo la data di concessione dei finanziamenti originari, la variazione delle imprese beneficiarie e degli importi finanziati.

I finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale e per il fabbisogno di liquidità aziendale sono concessi fino al 31 dicembre 2027 alle imprese di trasformazione e commercializzazione di

prodotti agricoli, nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GUUE serie L del 15/12/2023, alle imprese di produzione di prodotti agricoli, nel rispetto del Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla GUUE serie L del 24 dicembre 2013 e alle imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2014/717 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale e per il fabbisogno di liquidità aziendale sono altresì concessi nel rispetto dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

La domanda per la concessione dei finanziamenti per investimenti è presentata all'Amministratore del Fondo ed alla banca convenzionata.

I finanziamenti per investimenti sono concessi sino al 31 dicembre 2027 ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, del regolamento (UE) 651/2014 e del regolamento (UE) 2473/2022 in regime "di esenzione".

Il valore dell'aiuto dei finanziamenti è pari alla differenza tra il tasso teorico di mercato individuato secondo quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) ed il tasso agevolato. Per il rispetto del termine del 31 dicembre 2027 si fa riferimento alla comunicazione bancaria di cui sopra con la quale la banca trasmette all'Amministratore del Fondo la domanda di finanziamento.

2. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale a soccorso dell'aumento delle spese di gestione e dei costi produttivi nell'attuale congiuntura economica e finanziaria.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, attive nell'allevamento del settore zootecnico da latte (stalle) o del settore cunicolo.

Le imprese presentano alla banca, unitamente alla domanda di finanziamento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il fabbisogno di liquidità dell'impresa relativo all'attività di allevamento del settore zootecnico da latte o del settore cunicolo per i successivi 12 mesi.

L'importo massimo dei finanziamenti, pari al fabbisogno di liquidità attestato dalle imprese, non può superare i 35.000,00 euro.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima decennale. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

Non è consentita l'estinzione del finanziamento prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua erogazione.

3. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per la realizzazione di investimenti che risultano agevolabili nella forma di contribuzione ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), articolo 3, commi da 63 a 83 per progetti finalizzati a promuovere la razionale utilizzazione dei territori montani allo scopo di contrastare la polverizzazione fondiaria e di sviluppare le attività economiche in ambito agricolo e forestale, favorendo così la residenzialità dei giovani e cercando di evitare l'abbandono ed il conseguente dissesto idrogeologico delle aree montane.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari a:

- a) euro 31.250,00 per investimenti inerenti alla produzione di prodotti agricoli;
- b) euro 250.000,00 per investimenti inerenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o le stesse attività unitamente all'attività di produzione di prodotti agricoli.

Per la concessione dei finanziamenti trovano applicazione i criteri applicabili per la concessione dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti (di seguito "contributi").

La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata all'Amministratore del Fondo corredata dalla documentazione prevista per la concessione dei contributi. L'Amministratore del Fondo mette a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda.

Nel caso di investimenti per i quali sono già stati richiesti contributi o finanziamenti, ai fini dell'istruttoria di competenza dell'Amministratore del Fondo, sono validi, oltre alle domande, gli atti istruttori già compiuti, mentre per l'istruttoria di competenza bancaria l'impresa richiedente presenta apposita domanda alla banca convenzionata redatta su modello messo anch'esso a disposizione dall'Amministratore del Fondo.

La domanda per la concessione dei finanziamenti non può essere presentata per investimenti per i quali sono già stati concessi contributi.

Ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento e a conclusione positiva dell'istruttoria, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento.

I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima di 15 anni, compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli investimenti.

Le erogazioni possono essere somministrate in una o più soluzioni, di cui la prima non inferiore al cinquanta e non superiore all'ottanta per cento, all'atto della concessione del finanziamento da parte dell'Amministratore del Fondo. La seconda erogazione è somministrata a saldo, ad avvenuta ed accertata esecuzione degli investimenti da parte dell'Amministratore del Fondo che a tal fine provvede ad emettere apposito verbale di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e a trasmetterlo alla Banca.

4. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale a soccorso di situazioni di necessità di liquidità, di difficoltà finanziaria e di accesso al credito relative all'attività dell'impresa.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che svolgono in regione una delle seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli;
- b) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- d) gestione forestale;

e) pesca e acquacoltura
e le loro associazioni di rappresentanza istituzionale/sindacale.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima di 15 anni. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari al fabbisogno di liquidità preventivato dalle imprese.

5. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 5, lettera b) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, per investimenti delle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

I finanziamenti sono concessi alle imprese aderenti alla rete costituita in attuazione al progetto di aggregazione riferito alle filiere del sistema agroalimentare regionale del settore viticolo di cui all'allegato 1 della delibera della Giunta regionale n. 220 del 21 febbraio 2025, paragrafo 23.

I finanziamenti sono altresì concessi per investimenti da parte di imprese frutticole biologiche regionali aderenti al progetto di aggregazione di cui all'allegato 2, paragrafo 13, nonché per investimenti da parte di imprese del settore vitivinicolo di cui all'allegato 2, paragrafo 15 e alle imprese cerealicole di cui all'allegato 2, paragrafo 16, della presente deliberazione.

Ai finanziamenti si applicano i criteri e modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 21 novembre 2024, per gli investimenti da parte delle imprese di produzione di prodotti agricoli, e alla deliberazione della Giunta regionale n. 854 del 7 giugno 2024 per gli investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

6. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione della liquidità derivante dalla remunerazione dei prodotti conferiti alle cooperative cerealicole dalle imprese socie.

I finanziamenti sono concessi alle cooperative e sono finalizzati ad anticipare la remunerazione dei prodotti conferiti alle stesse dalle imprese socie.

I beneficiari dell'anticipo della liquidità sono le imprese attive in regione nella produzione di cereali che conferiscono i prodotti alle cooperative.

L'importo massimo del finanziamento è pari all'80% del valore preventivato di remunerazione dei prodotti conferiti da ciascuna impresa.

La durata dei finanziamenti è pari a un semestre, oltre al periodo di preammortamento.

La domanda di finanziamento è redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è presentata dalla cooperativa all'amministratore medesimo.

La domanda di anticipo della remunerazione del prodotto conferito, anch'essa redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo, è presentata dalle imprese all'Amministratore medesimo per il tramite della cooperativa ed è allegata alla domanda di finanziamento. Per il tramite della domanda di anticipo ciascuna impresa beneficiaria autorizza la cooperativa alla percezione dell'aiuto in nome e per proprio conto.

La domanda di finanziamento è inoltre corredata della seguente documentazione:

- a) elenco riportante, per ciascuna impresa beneficiaria, il valore preventivato di remunerazione dei prodotti conferiti;
- b) elenco riportante la valutazione di rating attribuita a ciascuna impresa beneficiaria da una

banca, da un intermediario finanziario o da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi.

7. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione della liquidità derivante dalla remunerazione dell'uva conferita alle cooperative vinicole.

I finanziamenti sono concessi alle cooperative aderenti al progetto di aggregazione di cui all'allegato 1 della delibera della Giunta regionale n. 220 del 21 febbraio 2025, paragrafo 23, di seguito cooperative, e sono finalizzati ad anticipare la remunerazione dei prodotti conferiti alle stesse.

I beneficiari dell'anticipo della liquidità sono le imprese attive in regione nella produzione di uva che conferiscono i prodotti alle cooperative attive nel relativo ambito.

L'importo massimo del finanziamento è pari al valore di remunerazione dei prodotti conferiti da ciascuna impresa preventivato sulla base dei prezzi pagati nella campagna dell'anno precedente aggiornati con le stime per l'anno in corso.

La durata massima dei finanziamenti è pari a due semestri, oltre al periodo di preammortamento.

La domanda di finanziamento è redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è presentata dalla cooperativa all'Amministratore medesimo.

La domanda di anticipo della remunerazione del prodotto conferito, anch'essa redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo, è presentata dalle imprese all'Amministratore medesimo per il tramite della cooperativa ed è allegata alla domanda di finanziamento. Con la domanda di anticipo ciascuna impresa beneficiaria autorizza la cooperativa alla percezione dell'aiuto in nome e per proprio conto.

La domanda di finanziamento è inoltre corredata della seguente documentazione:

- a) elenco riportante, per ciascuna impresa beneficiaria, il valore preventivato di remunerazione dei prodotti conferiti;
- b) elenco riportante la valutazione di rating attribuita a ciascuna impresa beneficiaria da una banca, da un intermediario finanziario o da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 e dell'articolo 3, commi da 1 a 4 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12.

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di conversioni

La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali sotto forma di finanziamento, di seguito sovvenzione, si realizza con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2022, n. 474.

Le richieste di sovvenzione sono inoltrate all'Amministratore del Fondo unitamente alle relative domande di finanziamento.

L'amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti in sovvenzione contestualmente alla loro concessione.

Per i finanziamenti concessi alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la sovvenzione è concessa entro il 31 dicembre 2027 nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla GUUE serie L del 15/12/2023 o, nel caso di finanziamenti per investimenti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472 in regime “di esenzione” di cui al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE serie L n. 327 del 21 dicembre 2022.

Per i finanziamenti concessi alle imprese di produzione di prodotti agricoli, la sovvenzione è concessa entro il 31 dicembre 2027 nel rispetto del Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla GUUE serie L del 24 dicembre 2013 n. 352 o, nel caso di finanziamenti per investimenti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472 in regime “di esenzione” di cui al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE serie L n. 327 del 21 dicembre 2022.

Per i finanziamenti concessi alle imprese del settore pesca e acquacoltura, la sovvenzione è concessa entro il 31 dicembre 2027 nel rispetto del Regolamento (UE) 2014/717 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla GUUE serie L del 28 giugno 2014, n. 190.

La sovvenzione è altresì concessa entro il 31 dicembre 2027 nel rispetto dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

2. Criteri e modalità applicabili alla conversione in sovvenzione dei finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore

cunicolo.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
25%	8.750,00 euro

3. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

La misura della sovvenzione è pari a quella dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (TRASF/COMM PRODOTTI AGRICOLI)
80%	25.000,00 euro	200.000,00 euro

La percentuale massima della sovvenzione è elevata al 100% nel caso di acquisto di terreni agricoli e forestali.

La concessione della sovvenzione realizzata ai sensi del punto 1 è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

4. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale del vino

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale del vino e a sviluppare il suo processo di internazionalizzazione.

I progetti di investimento sono realizzati in forma congiunta ed integrata da imprese che svolgono l'attività di produzione e commercializzazione del vino in unità produttive economiche situate sul territorio regionale.

Sono beneficiarie della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che sono micro o piccole o medie imprese; nel caso di cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Ai progetti di investimento aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	50.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) organizzazione e partecipazione in paesi esteri (Ue ed extra Ue) a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi, comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari;
- c) adozione di tecnologie blockchain finalizzate ad internazionalizzare la promozione e la commercializzazione del vino, compresi i relativi costi di formazione manageriale per l'apprendimento delle medesime tecnologie.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

5. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di certificazione e internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale dei prodotti certificati kosher.

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale dei prodotti kosher e a sviluppare il suo processo di certificazione e internazionalizzazione.

I progetti di investimento sono realizzati in forma congiunta ed integrata da imprese che svolgono l'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotto agricoli e alimentari certificati kosher in unità produttive economiche situate sul territorio regionale.

Sono beneficiarie della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che sono micro o piccole o medie imprese; nel caso di cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Ai progetti di investimento aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
80%	20.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) certificazione iniziale di prodotti agricoli e alimentari kosher;
- b) costi per le misure di controllo relative alle produzioni kosher per i tre anni successivi all'anno di certificazione iniziale;
- c) organizzazione e partecipazione in paesi esteri (Ue ed extra Ue) a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti kosher esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- d) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari kosher

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

6. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 2, commi da 30 a 34, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario attraverso progetti di promo-commercializzazione o di marketing anche territoriale.

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi alle imprese di trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli che realizzano in forma congiunta ed integrata un progetto di promo-commercializzazione o di marketing per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario.

Ai progetti aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
---------------------------------------	--

40%	50.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

7. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a investimenti per il miglioramento del rendimento aziendale e del benessere animale delle imprese di allevamento del settore zootecnico.

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento del rendimento aziendale e del benessere animale delle imprese di allevamento del settore zootecnico.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nella produzione agricola primaria, limitatamente al settore zootecnico da latte, con unità operativa situata sul territorio regionale.

Sono ritenute ammissibili ai fini della sovvenzione le spese, interamente sostenute dopo la data di presentazione della domanda, relative a:

- a) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti legati al ciclo produttivo, comprese le spese di

- trasporto e installazione;
- b) Imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a

- a) lavori in economia eseguiti dal richiedente;
- b) interventi su immobili.

La spesa minima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 25.000,00 mentre la spesa massima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 87.500,00.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso; in base all'ammontare degli investimenti completati e ritenuti ammissibili la sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	10.000,00	35.000,00

8. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020 n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale degli Istituti tecnici Agrari

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati agli Istituti tecnici Agrari con sede in regione per il fabbisogno di liquidità derivante dalla manutenzione ed efficientamento delle loro imprese agricole.

La misura massima della sovvenzione è pari a 300.000 euro.

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto di investimento;
- b) domanda di finanziamento e di conversione;
- c) computo metrico estimativo nel caso di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
- d) un preventivo per ciascuna spesa prevista.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di immobili;
- b) l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature;
- c) mezzi di trasporto.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica della realizzazione dell'investimento.

9. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di investimento per il ripristino e lo sviluppo della coltura dell'olivo di cui all'allegato 1, paragrafo 5, della delibera della Giunta regionale 1619/2022.

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per il fabbisogno di liquidità per investimenti per la produzione di olive e per la commercializzazione e promozione dei prodotti che derivano dalla lavorazione delle stesse, realizzati per efficientare il completamento dei progetti di ripristino e sviluppo della coltura dell'olivo, di cui di cui all'allegato 1, paragrafo 5, della deliberazione della Giunta regionale 1619/2022.

Sono beneficiari della sovvenzione le micro o piccole e medie imprese che producono olive in regione e che sono consorziate o socie di un consorzio o società consortile di cui al paragrafo 5, punto 5 della deliberazione della Giunta regionale 1619/2022 e, per le attività di commercializzazione e promozione, il medesimo consorzio o società consortile.

Il consorzio o la società consortile assume il compito di rappresentare le imprese al fine di agevolare e coordinare la realizzazione degli investimenti.

La sovvenzione è richiesta dal consorzio o dalla società consortile con domanda all'amministratore del Fondo. Le richieste di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione.

La misura massima della conversione soddisfa le seguenti condizioni:

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
ATTIVITA' DI PRODUZIONE	80%	50.000,00
ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE	40%	40.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto;
- b) domanda di finanziamento e di conversione;
- c) un preventivo per ciascuna tipologia di spesa.

La sovvenzione è concessa a fronte di spese relative alle seguenti tipologie:

- a) L'acquisto di piante certificate;
- b) L'impianto di nuovi uliveti tradizionali o semi-intensivi (massimo 800 p.te/ha), comprese le spese preparatorie dei terreni;
- c) La realizzazione di impianti di irrigazione;
- d) le spese per la commercializzazione e promozione dei prodotti che derivano dalla lavorazione delle olive;

La spesa massima complessivamente ammissibile a ettaro per le spese di cui alle lettere a), b) e c) è pari a euro 15.000,00.

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
- b) IVA se recuperabile.

È altresì ammesso l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di consorzi o società consortili per un utilizzo condiviso tra le imprese socie o consorziate; in questo caso la sovvenzione massima è pari a euro 280.000,00. Sono inoltre ammissibili spese per analisi e caratterizzazione di oli EVO del Friuli Venezia Giulia; in questo caso la sovvenzione massima è pari a euro 16.000,00.

Ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento medesimo, l'Amministratore del fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento dell'investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica della realizzazione dell'investimento.

10. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 5, commi 1, lettera a e 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli e delle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo.

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per la realizzazione di investimenti alle imprese di produzione di prodotti agricoli e alle imprese del settore vitivinicolo in cui è presente un giovane agricoltore. Per giovane agricoltore si intende un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, con l'esclusione del comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura 23 dicembre 2022, n. 660087 (Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti).

La misura della sovvenzione è pari al 40% dei finanziamenti concessi.

11. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale per un progetto di aggregazione riferito alle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale del settore vinicolo.

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese attive in regione nella produzione e commercializzazione del vino che aderiscono ad un unico progetto regionale di aggregazione delle proprie attività.

Al progetto aderiscono almeno 5 imprese, di cui almeno due cooperative con complessivamente più di 300 soci.

La produzione di vino di ciascuna delle imprese aderenti:

- a) è realizzata nel territorio regionale;
- b) deriva per almeno l'80% da uve coltivate in territorio regionale;
- c) è superiore a 10.000 hl.

I requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti dalle imprese aderenti al completamento del progetto.

Il progetto realizza l'aggregazione delle attività affidando ad una società consortile costituita dalle imprese aderenti e avente sede operativa nel territorio regionale la definizione e l'applicazione di strategie unitarie di commercializzazione, promozione, distribuzione e di eventuali servizi correlati, di un'aliquota inizialmente corrispondente al 30% dei prodotti di ogni singola impresa ricadenti all'interno della DOC FRIULI. In alternativa, la medesima aggregazione può essere realizzata con il ricorso ad un contratto di rete soggetto avente durata pari ad almeno cinque anni a partire dalla data di rendicontazione delle spese del progetto.

Il progetto può prevedere ulteriori interventi di aggregazione da realizzarsi tramite fusione per incorporazione in un unico soggetto di due o più delle imprese cooperative aderenti.

L'atto costitutivo della società consortile o il contratto di rete prevedono la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di nominare, con provvedimento dell'Amministratore del Fondo, un componente del Consiglio di amministrazione della società o dell'Organo comune della rete.

Per il calcolo della percentuale minima dei prodotti ricadenti all'interno della DOC FRIULI si tiene conto della media degli ettolitri prodotti da ciascuna impresa aderente nel triennio 2021-2023 come riscontrabile da documenti forniti dalle imprese stesse (dichiarazioni di vendemmia e certificati di prodotto).

La realizzazione del progetto può comportare inoltre, da parte della società consortile o della rete, investimenti finalizzati alle attività di produzione, stoccaggio, spumantizzazione ed imbottigliamento del vino. Il contratto di rete prevede e disciplina l'eventuale utilizzo condiviso, da parte delle imprese aderenti, dei beni oggetto degli investimenti per un periodo di anni non inferiore alla durata del contratto stesso.

L'impegno da parte delle imprese aderenti all'affidamento di quanto precedentemente indicato è attestato e documentato a corredo della richiesta di sovvenzione. Il relativo assolvimento è dimostrato, con i necessari conferimenti e devoluzione di attività, ed è condizione per la conferma della sovvenzione richiesta nei tempi e nei modi di seguito indicati.

Per agevolare e coordinare l'attuazione del progetto, le imprese aderenti sono rappresentate dalla società consortile o dalla rete.

La sovvenzione è richiesta dalla società consortile o dalla rete con domanda redatta su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è inviata anche alle banche erogatrici i finanziamenti.

La sovvenzione è pari ai conferimenti effettuati da parte di ciascuna impresa aderente alla società consortile o al fondo patrimoniale della rete per la realizzazione del progetto. Nel caso in cui il progetto preveda la fusione per incorporazione tra imprese cooperative aderenti al progetto, per la concessione della sovvenzione alle imprese incorporate si prescinde dai predetti conferimenti alla società consortile o al fondo patrimoniale della rete.

I conferimenti sono utilizzati per le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per la promozione e la commercializzazione dei prodotti ricadenti nella DOC FRIULI nella misura minima del 20% del totale delle spese del progetto;
- b) costruzione, acquisto, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento e manutenzioni straordinarie di beni immobili e relative pertinenze, comprese le infrastrutture tecnologiche;
- c) acquisto, realizzazione o miglioramento di impianti e macchinari;
- d) acquisto e sviluppo di programmi informatici o diritti d'uso, soluzioni cloud, comprese tecnologie blockchain;
- e) acquisto o realizzazione di: brevetti, licenze e marchi commerciali;
- f) capitale circolante attinente alle spese di funzionamento dell'impresa aggregante o della rete nei 18 mesi successivi alla presentazione della domanda di sovvenzione.

Il progetto può inoltre prevedere che l'aggregazione delle attività si realizzi tramite l'acquisizione, da parte della società consortile, della rete o di imprese cooperative aderenti al progetto, di quote rappresentative dell'intero capitale sociale di altre imprese aderenti. Ai fini del calcolo della sovvenzione, sono considerati validi i costi sostenuti per l'acquisizione delle partecipazioni societarie così come attestati da perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.

La società consortile o la rete rendicontano le spese sostenute con l'utilizzo dei predetti conferimenti.

La misura della sovvenzione è limitata al 50% dei finanziamenti erogati. Nel caso di fusione per incorporazione delle imprese cooperative aderenti al progetto, la sovvenzione, per le imprese incorporate, è elevata al 75% dei finanziamenti erogati.

Per finanziamenti erogati a partire dal 22 aprile 2022, la conversione in sovvenzione è concessa in applicazione della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione della normativa «de minimis».

Per finanziamenti erogati antecedentemente al 22 aprile 2022, la conversione in sovvenzione è concessa in applicazione della normativa «de minimis».

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per le tipologie di costi;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte di ciascuna impresa aderente e dell'impresa aggregante o della rete.

La sovvenzione è concessa accertato il possesso, da parte delle imprese aderenti al progetto e della società consortile o della rete, dei requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni. L'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione, nel rispetto del limite massimo delle sovvenzioni complessivamente concedibili dal Fondo ai sensi dell'articolo 12, comma 6 bis, della legge regionale 5/2020. Nel caso in cui le sovvenzioni siano richieste per un importo superiore a tale limite, l'importo delle stesse è proporzionalmente ridotto.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente alla concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione, nel rispetto del limite massimo delle sovvenzioni complessivamente concedibili dal Fondo ai sensi dell'articolo 12, comma 6 bis, della legge regionale 5/2020. Nel caso in cui le sovvenzioni siano richieste per un importo superiore a tale limite, l'importo delle stesse è proporzionalmente ridotto.

La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto, dell'ammissibilità delle spese, della produzione di vino di ciascuna impresa aderente al progetto e della percentuale dello stesso derivante da uve coltivate in regione, della percentuale dei prodotti ricadenti all'interno della DOC FRIULI affidati da ciascuna impresa aderente alla società consortile o alla rete.

La sovvenzione è proporzionalmente ridotta nel caso in cui, prima della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto, il numero delle imprese aderenti si riduca in modo da risultare inferiore a 5. Nel caso in cui il progetto preveda la fusione per incorporazione di imprese cooperative in un unico soggetto e la fusione non si realizzi, la sovvenzione concessa alle cooperative per le quali era stata preventivata l'incorporazione è revocata. La sovvenzione concessa è comunque confermata qualora, a fronte della mancata realizzazione della fusione, al progetto risultino aderenti meno di 5 imprese tra le quali un'unica cooperativa.

.

12. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi alle imprese partecipanti alla rete soggetto costituita in attuazione del progetto di aggregazione riferito alle filiere del sistema agroalimentare regionale del settore vinicolo di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 220/2025, paragrafo 23 e la cui produzione di vino:

- a) è realizzata nel territorio regionale;
- b) deriva per almeno l'80% da uve coltivate in territorio regionale;
- c) è superiore a 10.000 hl.

La sovvenzione è concessa per la realizzazione delle seguenti tipologie di investimenti:

- a) costruzione, acquisto, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento e manutenzioni straordinarie di beni immobili e relative pertinenze, comprese le infrastrutture tecnologiche;
- b) acquisto, realizzazione o miglioramento di impianti e macchinari.

La sovvenzione è altresì concessa alle imprese attive in regione nella produzione e commercializzazione del vino per l'acquisto, la realizzazione o il miglioramento di impianti e macchinari per la dealcolazione del vino ubicati nel territorio regionale.

La misura della sovvenzione è pari al 40% del costo dei predetti investimenti finanziati, nel rispetto dell'intensità massima consentita dal regolamento (UE) 2022/2472, tenuto conto del valore dell'aiuto concesso con i finanziamenti medesimi e nel rispetto del limite massimo delle sovvenzioni complessivamente concedibili dal Fondo ai sensi dell'articolo 12, comma 6 bis, della legge regionale

5/2020. Nel caso in cui le sovvenzioni siano richieste per un importo superiore a tale limite, l'importo delle stesse è proporzionalmente ridotto.

La sovvenzione è condizionata all'effettuazione di un conferimento da parte dell'impresa beneficiaria alla società consortile o al fondo patrimoniale della rete per un importo pari a quello della sovvenzione medesima.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

13. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, per investimenti attinenti ad un progetto di aggregazione delle imprese frutticole regionali e ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità riferito al medesimo progetto.

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per la realizzazione di investimenti alle imprese attive in regione nella produzione e commercializzazione di mele certificate biologiche che aderiscono ad un unico progetto regionale di aggregazione delle proprie attività.

Al progetto aderiscono almeno 5 imprese che producono in regione mele certificate biologiche.

Il progetto realizza, con il ricorso ad un contratto di rete soggetto avente durata pari ad almeno cinque anni a partire dalla data di rendicontazione delle spese del progetto medesimo, l'aggregazione delle attività di raccolta, selezione, calibratura, confezionamento e commercializzazione di un'aliquota minima del 50% delle mele biologiche prodotta da ciascuna delle imprese aderenti.

Per il calcolo della percentuale minima dei prodotti ricompresi tra quelli oggetto del contratto di rete si tiene conto della media della produzione di ciascuna impresa aderente nel triennio 2022-2024 come riscontrabile da documenti forniti dalle imprese stesse.

Il contratto di rete prevede e disciplina l'eventuale utilizzo condiviso, da parte delle imprese aderenti, dei beni oggetto degli investimenti per un periodo di anni non inferiore alla durata del contratto stesso.

L'impegno da parte delle imprese aderenti all'affidamento di quanto precedentemente indicato è attestato e documentato a corredo della richiesta di sovvenzione. Il relativo assolvimento è dimostrato, con i necessari conferimenti e devoluzione di attività, ed è condizione per la conferma della sovvenzione richiesta nei tempi e nei modi di seguito indicati.

Per agevolare e coordinare l'attuazione del progetto, le imprese aderenti sono rappresentate dalla rete.

La sovvenzione è richiesta dalla rete con domanda redatta su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è inviata anche alle banche erogatrici i finanziamenti.

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte di ciascuna impresa aderente e della rete.

La sovvenzione è concessa per le seguenti tipologie di investimenti:

- a) costruzione, acquisto, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento e manutenzioni straordinarie di beni immobili e relative pertinenze, comprese le infrastrutture tecnologiche;
- b) acquisto, realizzazione o miglioramento di impianti e macchinari.

La misura della sovvenzione è pari al 40% del costo dei predetti investimenti finanziati, nel rispetto dell'intensità massima consentita dal regolamento (UE) 2022/2472, tenuto conto del valore dell'aiuto concesso con i finanziamenti medesimi e nel rispetto del limite massimo delle sovvenzioni complessivamente concedibili dal Fondo ai sensi dell'articolo 12, comma 6 bis, della legge regionale 5/2020. Nel caso in cui le sovvenzioni siano richieste per un importo superiore a tale limite, l'importo delle stesse è proporzionalmente ridotto.

La sovvenzione è altresì concedibile alla rete, a titolo di aiuto «de minimis», per le seguenti tipologie di spesa:

- a) acquisto o realizzazione di: brevetti, licenze e marchi commerciali;
- b) il capitale circolante attinente alle spese di funzionamento della rete nei 18 mesi successivi alla presentazione della domanda di sovvenzione;

quale rinuncia al rientro dell'80% di un finanziamento concesso alla rete ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato 1 della presente deliberazione per l'anticipo del fabbisogno di liquidità aziendale.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

La sovvenzione è proporzionalmente ridotta nel caso in cui, prima della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto, il numero delle imprese aderenti si riduca in modo da risultare inferiore a 5.

14. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale per il ripristino del potenziale produttivo delle imprese del settore frutticolo.

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dal ripristino del potenziale produttivo delle imprese del settore frutticolo compromesso dagli eventi avversi verificatisi nel corso della stagione 2024.

I finanziamenti sono finalizzati a ovviare ai danni arrecati alle produzioni frutticole provocati da cimice marmorata asiatica sulle colture del pero.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nella produzione agricola primaria aventi unità operativa nelle aree coinvolte dai fenomeni avversi individuate nei comuni di Latisana e Ronchis.

La spesa ammissibile a finanziamento è calcolata moltiplicando il danno, quantificato pari a euro 13.000,00 per ettaro, per le superfici utilizzate a colture frutticole, limitatamente alla coltura del pero, localizzate nei comuni precedentemente individuati.

La spesa minima ammissibile a finanziamento per singola domanda di aiuto è pari a euro 10.000,00. La spesa massima ammissibile a finanziamento per singola domanda di aiuto è pari a euro 250.000,00.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento delle superfici utilizzate a colture frutticole, limitatamente alla coltura del pero, presenti a fascicolo aziendale per l'anno 2024 e può essere rideterminata in base alle risultanze istruttorie.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	4.000,00	50.000,00

e non può superare complessivamente l'importo di euro 400.000,00.

15. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per investimenti delle imprese del settore vitivinicolo in aree di collina vocate.

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi alle imprese vitivinicole con unità operativa sul territorio regionale per investimenti connessi a lavori di preparazione e sistemazione dei terreni di collina necessari per la gestione delle acque superficiali e per l'impianto o reimpianto di vigneti, i cui costi non sono compresi nei costi semplificati utilizzati dal Piano Strategico della PAC 2023-2027.

Per terreni di collina si intendono terreni con pendenze superiori al 15% oppure terreni con sistemazione a terrazze e gradoni.

La sovvenzione è concessa per la realizzazione di una o più delle seguenti opere di miglioramento fondiario, ad esclusione dei lavori di drenaggio:

- a) decespugliamento mediante taglio, sradicamento e ammassamento del materiale di risulta compreso estirpo ed asportazione delle ceppaie;
- b) movimenti di terra con mezzi meccanici compreso lo scavo, il riporto e la livellazione superficiale (limitatamente ai soli volumi di scavo);
- c) riprofilatura e ripristino di terrazze esistenti;
- d) scavo di fossi, capofossi e scoline di qualsiasi sezione effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle scarpate e qualsiasi altro onere;
- e) estrazione in superficie di ciotoli, carico, trasporto a rifiuto o frantumazione degli stessi e pareggiamento finale dei terreni.

La sovvenzione è concessa anche a fronte di spese tecniche legate alla progettazione degli interventi e all'acquisto di materiali connessi alla realizzazione delle opere di miglioramento fondiario.

Alla domanda di sovvenzione è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica descrittiva firmata da parte di un tecnico abilitato con indicazione delle superfici, dei lavori preparatori e dei relativi costi;
- b) un preventivo di spesa per ogni tipologia di opera e per le spese tecniche.

Il valore della sovvenzione non può superare i 50.000,00 euro per ettaro di superficie interessata; l'intensità massima della sovvenzione non può superare il 40% del costo degli investimenti finanziati, nel rispetto dell'intensità massima consentita dal regolamento (UE) 2022/2472, tenuto conto del valore dell'aiuto concesso con i finanziamenti medesimi e nel rispetto del limite massimo delle sovvenzioni complessivamente concedibili dal Fondo ai sensi dell'articolo 12, comma 6 bis, della legge regionale 5/2020. Nel caso in cui le sovvenzioni siano richieste per un importo superiore a tale limite, l'importo delle stesse è proporzionalmente ridotto.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dell'investimento.

16. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per investimenti delle imprese del settore cerealicolo legati alla produzione di farine.

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi alle imprese cerealicole con unità operativa sul territorio regionale per investimenti connessi alla lavorazione di cereali o legumi finalizzati alla produzione di farine, comprese le farine pregelatinizzate.

La sovvenzione è concessa per l'acquisto e la messa in opera di impianti, macchinari e attrezzature.

Alla domanda di sovvenzione è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica descrittiva dell'impianto, macchinario o attrezzatura;
- b) un preventivo per ciascuna spesa.

Il valore della sovvenzione non può superare i 400.000,00 euro per impresa; l'intensità massima della sovvenzione non può superare il 40% del costo degli investimenti finanziati, nel rispetto dell'intensità massima consentita dal regolamento (UE) 2022/2472, tenuto conto del valore dell'aiuto concesso con i finanziamenti medesimi e nel rispetto del limite massimo delle sovvenzioni complessivamente concedibili dal Fondo ai sensi dell'articolo 12, comma 6 bis, della legge regionale 5/2020. Nel caso in cui le sovvenzioni siano richieste per un importo superiore a tale limite, l'importo delle stesse è proporzionalmente ridotto.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dell'investimento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE